

REGOLAMENTO PER L'INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMIGLIARE NEL PERIODO DI CONGEDO PARENTALE ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO IN ALTERNATIVA ALL'INGRESSO AL NIDO

(Approvato e modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n° 1/98, n° 267/99 e n° 270/00 e di CdA ISECS n° 31 del 25/11/2008)

Art. 1 -Definizione dell'intervento.

Nell'ambito del sistema dei servizi a tutela della maternità, della paternità e della famiglia, l'intervento di "Integrazione del reddito famigliare nel periodo di congedo parentale entro il primo anno di vita del bambino in alternativa all'ingresso al nido" è un contributo volto a sostenere economicamente la famiglia che si può richiedere, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui viene fruito il congedo parentale, in alternativa all'ammissione al servizio nido, a prescindere dalla posizione occupata in graduatoria.

La finalità è quella di ampliare la possibilità di scelta delle famiglie rispetto alle modalità di cura dei figli nel periodo che va dai primi tre mesi fino all'anno di vita.

Il numero massimo di concessione di contributi, sommata alla disponibilità di posti nei nidi comunali- sezione lattanti o medi, determina di fatto gli interventi a sostegno delle famiglie con bambini in età 3 - 12 mesi, al momento della presentazione della domanda.

Art. 2 - Beneficiari.

Possono richiedere il contributo fino ad un anno di vita del bambino le famiglie residenti a Correggio con una situazione economica (ISEE) fino a € 23.000 dell'attuale Regolamento tariffario dei servizi per l'infanzia , alle seguenti condizioni:

- a) che il bambino sia inserito nella graduatoria del servizio nido;
- b) che la madre e/o il padre (se lavoratori dipendenti, nelle diverse modalità contrattuali) abbiano richiesto di usufruire di periodi di congedo parentale, ex art. 32 del Dlgs 151/01;
- c) che la madre e/o il padre (se lavoratori autonomi) si astengano dalle attività di lavoro, per un periodo corrispondente al congedo parentale, ex art. 32 del Dlgs 151/01;

Per le finalità del contributo, sono parificati ai genitori naturali i genitori adottivi e le famiglie affidatarie in affidamento preadottivo, di cui agli artt. 36 e 37 del Dlgs 151/01;

I lavoratori part time possono usufruire del servizio alle medesime condizioni degli altri lavoratori con riduzione forfettaria del contributo del 50%.

Le famiglie con un ISEE che va da € 15.001 a € 23.000 usufruiranno di un contributo ridotto rispetto a quello assegnabile a chi abbia un'ISEE uguale o inferiore a € 15.000.

Art. 3 - Definizione di famiglia.

Per famiglia, ai fini del contributo integrativo del reddito familiare nel periodo di congedo parentale dopo la nascita, si intende il nucleo composto da genitori naturali e di fatto e figli conviventi, così come previsto nell'attuale Regolamento tariffario dei servizi per l'infanzia.

Art. 4 - Modalità di individuazione dei nuclei familiari cui concedere il contributo.

L'individuazione dei nuclei familiari cui verrà concesso il contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

- 1) Definita la graduatoria del servizio Nido – sezione lattanti o medi vengono evidenziate le posizioni delle famiglie che hanno espresso l'opzione per la richiesta di contributo finanziario al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all' art. 2 del presente regolamento.
- 2) La concessione di contributi finanziari ha inizio dal momento in cui si è individuato un numero di inserimenti al Nido - sezione lattanti o medi pari al numero di posti sulla base dei criteri di priorità definiti dall'art. 5 del presente regolamento.

Art. 5 - Criteri di priorità.

In caso di domande eccedenti la disponibilità di posti nei nidi, le risorse finanziarie per attribuire il contributo integrativo vengono erogate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) famiglie la cui condizione socio economica sia segnalata dai servizi sociali e il cui figlio/figlia neonato presenta problemi di disabilità;
- b) famiglie monogenitoriali.

Art. 6 - Calcolo della situazione economica della famiglia.

Si fa riferimento all'attuale Regolamento tariffario dei servizi per l'infanzia.

Art. 7 - Entità dei contributi.

Il contributo è fissato in € 400 mensili per un massimo di otto mesi sulla base di quanti mesi di congedo parentale sono stati dichiarati al momento della richiesta, ma comunque entro il primo anno di vita del bambino, per le famiglie con una situazione economica fino a € 15.000 di ISEE; per le famiglie con una situazione economica da € 15.001 fino a € 23.000 di ISEE detto contributo è di € 250.

Il contributo, come sopra definito, è forfetariamente ridotto del 50% per i lavoratori part time.

L'erogazione del contributo verrà effettuata in un'unica soluzione al termine del periodo di aspettativa, dietro formale dichiarazione del richiedente.

Per gli inserimenti al nido nella sezione lattanti di gennaio il contributo erogabile sarà al massimo di sei mesi.

Art. 8 - Modalità di presentazione delle domande.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata successivamente alla richiesta di iscrizione al servizio nido, corredata da un'autodichiarazione che documenti:

- a) l'effettiva richiesta al datore di lavoro in ordine al congedo parentale;
- b) la "volontà" per le lavoratrici/lavoratori autonomi.

I genitori di un bambino disabile, a norma della L. 142/90, se si sono avvalsi del periodo di congedo parentale o se si sono astenuti dal lavoro per uguale periodo se lavoratori autonomi, potranno presentare la richiesta anche successivamente, fino al compimento del 3° anno. In tal caso il contributo sarà comunque commisurato fino a un massimo di 8 mesi. L'ISECS, attraverso propri funzionari, si riserva di effettuare gli opportuni controlli.

Art. 9 - Istruttoria e decisione.

L'esame delle richieste viene effettuato in concomitanza con la formazione delle graduatorie per l'ingresso al servizio nido.

Il Direttore ISECS dispone dell'attribuzione dei singoli contributi ai beneficiari indicati dall'art. 1, con l'applicazione eventuale dei criteri di priorità indicati dall'art. 5, e sulla base di quanto dichiarato dalla famiglia al momento della richiesta.

Art.10 - Rapporti con il servizio “Nido d'infanzia”.

La concessione del contributo esclude l'inserimento del bambino al nido per l'anno scolastico per cui si chiede il contributo.